



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno,

- VISTA:** l'istanza pervenuta via e-mail, in data odierna, da parte del Dott. Angelo FERRARA – Presidente di Legambiente Costa Etrusca finalizzata all'emanazione di specifica Ordinanza di divieto di pesca ed interdizione in mare con un raggio di 200 metri dal punto di coordinate Lat.43° 13' 53.576" N - Long.010° 31' 42.449" E sulla spiaggia in località "Fosso Camilla" del comune di Bibbona (LI) ovè insiste un nido di tartaruga "caretta caretta" con possibile schiusa di ulteriori 78 uova;
- VISTO:** l'articolo 8, comma 1, lettera d) del DPR 08.09.1997 n°357 disciplinante il divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione;
- VISTO:** il dispaccio del Superiore Comando Generale prot. n. 03.04/47065 in data 29.04.2020, con il quale sono stati, da ultimo, forniti ulteriori indirizzi per la difesa delle specie protette lungo il litorale nazionale;
- RAVVISATA:** la necessità di dover adottare, per quanto di competenza di questa Autorità, misure idonee ad assicurare la tutela dell'habitat naturale di cui sopra;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

sulla spiaggia in località "Fosso Camilla" del comune di Bibbona (LI) e più precisamente sul punto di coordinate Lat.43° 13' 53.576" N - Long.010° 31' 42.449" E (WGS84), è presente un nido di tartaruga marina "caretta caretta" contraddistinto, altresì, da un corridoio di discesa ben delimitato per permettere alle tartarughe di raggiungere il mare.

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino al periodo di completa schiusa delle uova, l'area di cui al rende noto è interdetta al transito pedonale e veicolare, nonché, sono vietate tutte le attività marittime di superficie e subacquee per una distanza di 200 metri dalla costa in corrispondenza del predetto punto di coordinate.

Articolo 2

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.livorno.guardiacostiera.it nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Livorno, 01.10.2021

p. IL COMANDANTE
C.A. (CP) Gaetano ANGORA t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.V.(CP) Giovanni SCATTOLA

